58338 20847

DATA 29.61998 ..



## ENZO LEPRI - ENZO MOTTA

## NOTAL ASSOCIATI

17100 SAVONA - VIA RATTI, 3/7 - TEL. 019/850489 - 829865 - FAX 019/813828 17013 ALBISOLA SUPERIORE - CORSO FERRARI, 64 - TEL. 019/481297

ELA DELL'ATTO DI SCIEGE: SINS ALLO CALLADI

ATON OCCUT ON THE OFTEN

ALLEGATO "B" AL N. 58338/2084 DI REPERTORIO	4 4
STATUTO	<u> </u>
DELLA "SOCIETA" OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ALDO CAI-	. į
LANI FRA I LAVORATORI OMSAV EX ILVA EX ITALSIDER"	
TITOLO I	
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
ARTICOLO 1	-
E' costituita in Savona, una "SOCIETA' OPERAIA DI	
MUTUO SOCCORSO ALDO CAILANI FRA I LAVORATORI OMSAV	
EX ILVA EX ITALSIDER".	+
ARTICOLO 2	-
La sua sede è in Savona, Corso Mazzini, n. 3.	
ARTICOLO 3	<b> </b>
La durata della società è illimitata.	
ARTICOLO 4	•
La Società, retta coi principi della mutualità, si	
prefigge lo scopo di curare l'elevazione morale dei	
soci e di offrire loro delle particolari forme di —	
assistenza sanitaria, assicurativa, culturale e ri-	
creativa; in particolare ha per oggetto:	
a) la gestione diretta o affidamento in gestione di	
colonie marine e/o montane, collinari o di mare, al	
fine di mettere a disposizione dei soci e loro fa-	
miliari (non in via esclusiva ma con precedenza su	A4)
altri soggetti, a parità di prenotazione) posti	

	letto e servizi alberghiero-sanitari, e per la sa-
	lute, a condizioni di particolare favore;
	b) erogazione di sussidi e medicinali per i soci in
	caso di malattia o di particolare bisogno;
	c) aiuti alle famiglie dei soci defunti;
	d) istituzione di biblioteche;
	f) formazione di gruppi artistici e sportivi.
	E' fatto divieto di svolgere attività diverse di
	quello di cui sopra, salvo le attività direttamente
	connesse.
	TITOLO II
	SOCI —
	ARTICOLO 5
	Possono essere soci effettivi tutti i dipendenti,
	in forza o pensionati, OMSAV, ex ILVA ex ITALSIDER
	di Savona, e loro familiari - ivi compresi i geni-
,	tori - di ambo i sessi che abbiano compiuto il se-
	dicesimo anno di età
and the same of th	Coloro che hanno un'età inferiore ai sedici anni
	potranno frequentare i locali del Circolo previo
	consenso di un genitore o di chi ne fa le veci pur-
U	chè lo stesso sia già socio del Circolo e comunque
	saranno rappresentati dai genitori fino alla matu-
	rità.
	Name and the second sec
	ARTICOLO 6

	I soci effettivi dovranno versare la quota di am-	·		
,	missione al momento dell'entrata nella società e	d		
	quindi una quota annuale; quote che saranno stabi-	4		
	lite dal Consiglio di Amministrazione			
	ARTICOLO 7		16	
	Lo status di socio, una volta acquisito, ha carat-			
	tere permanente e può venir meno solo nei casi spe-			2-1-1-1
	cifici di cui al successivo articolo 8 (otto). Non			
	sono pertanto ammesse iscrizioni temporaneamente		200000	Was a
	limitative dei diritti e doveri e strumentalmente	ļ		
	connesse a singole attività.			
	ARTICOLO 8			
	La qualifica di socio si perde per:			3
	- decesso;	•		
	- mancato pagamento della quota sociale;			
	- espulsione o radiazione (vedi articolo 10 (dieci)			
	- dimissioni, che devono essere presentate per i-			
	scritto al Consiglio Direttivo.			
	ARTICOLO 9			
	Saranno esentati dal pagamento mensile:			
	a) i soci chiamati alle armi o in servizio civile;			
	b) i soci ammalati, ai quali comunque siano stati			
	sospesi i pagamenti;			1
	tale esenzione si intende fissata per il solo pe-			ι.
	riodo del servizio militare o civile o della malat-	E		

tia o della sospensione dei pagamenti.	
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti mot	L-
vi:	
a) quanto non ottemperino alle disposizioni del	
presente statuto, ai regolamenti interni o alle o	le-
liberazioni prese dagli organi sociali;	_
b) quando si rendano morosi nel pagamento della _	
tessera e delle quote sociali senza giustificato_	
motivo;	
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni alla	1
Società	
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal	
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei su	pi
componenti	_
I soci radiati per morosità, a seguito di domanda	
presentata al Consiglio Direttivo e dallo stesso	
organo accolta a titolo temporaneo, potranno esser	e
riammessi a detta qualifica.	_
Essi dovranno versare una nuova quota di iscrizio-	:
ne. Tali riammissioni saranno successivamente valu	-
tate e definitivamente deliberate dalla prima As-	
semblea ordinaria dei soci.	-
TITOLO III	52
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO	-
	Į.

ARTICOLO 11	
PATRIMONIO SOCIALE	
Il patrimonio sociale e indivisibile ed è costitui-	
to:	
a) dai benı mobili ed ımmobili di proprietà del	
Circolo;	
b) dai contributi di enti pubblici e privati, ere-	
dità e lasciti diversi;	
c) dal fondo di riserva;	
d) dalle quote associative e dai contributi inte-	
grativi dei singoli soci;	
e) da erogazioni liberali degli associati o di ter-	'n
Zi	1
BILANCIO	
ARTICOLO 12	
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1°	
gennaio al 31 dicembre. Deve essere presentato un	
rendiconto economico e finanziario all'Assemblea	
dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, —	
riferito sia all'attività istituzionale sia a quel-	
la commerciale eventualmente esercitata, indipen-	
dentemente dal regime contabile ordinario e sempli-	
ficato adottato dal Circolo.	
Il rendiconto annuale, redatto secondo le modalità	(4)
stabilite nello Statuto deve riassumere le vicende	

economiche e finanziarie del Circolo al fine di —	
concretare in modo trasparente l'intera gestione e-	
conomica e finanziaria dell'ente, in essa compren-	
dendo anche l'attività decommercializzata; andranno	
pertanto evidenziati in modo analitico i costi ed i	
proventi di competenza dell'esercizio nonchè la	
consistenza finanziaria e le partite creditorie e	
debitorie.	
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di	
comprovata necessità o impedimento.	
La mancata redazione ed approvazione del *suddetto	
rendiconto annuale determina la non applicabilità	
delle disposizioni concernenti la non commercialità	
di cui ai commi 3, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'ar-	
ticolo 111 del T.U.I.R.	
L'Assemblea inoltre delibera la previsione economi-	
ca per l'anno sociale successivo attraverso un do-	
cumento di programmazione economica ad essa propo-	
sto e presentato dal Consiglio Direttivo del Circo-	
lo, quale bilancio di previsione, con attinenza al-	
la formulazione delle linee generali di attività	
del Circolo.	
TITOLO IV	
ORGANI SOCIALI	đ
ARTICOLO 13	
	_

, ,

1

1	Sono Organi della Società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione col Presidente,	
	il Vice Presidente e il Segretario;	
	c) il Collegio dei Sindaci.	
	ASSEMBLEE	
	ARTICOLO 14	
	L'assemblea è formata dai soci, purchè al corrente	
	con il versamento delle quote sociali ed iscritti	
	da oltre tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha	
	diritto ad un voto:	
	Il socio potrà farsi rappresentare alla assemblea,	Y
	da altro socio non amministratore, nè sindaco, me-	•
	diante delega scritta.	
	Ogni socio non può rappresentare che un solo altro	
-		
	socio.	
	ARTICOLO 15	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	Le assemblee ordinarie hanno luogo una volta al-	
	l'anno e devono essere convocate entro quattro mesi	,
-	dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	Le assemblee straordinarie sono convocate dal Con-	
	siglio di Amministrazione o su richiesta del Colle-	
	gio Sindacale, oppure da un quinto dei soci.	*
	L'avviso di convocazione dell'assemblea, recante	
	Ti and the state of the state o	
	ı	l <sub>e</sub>

l'ordine del giorno deve essere affisso nei locali
sociali almeno otto giorni prima della data fissata
per l'assemblea, oppure l'avviso dovrà essere spe-
dito ai soci a mezzo posta, od a mano, almeno cin-
que gironi prima della data dell'assemblea.
Sull'avviso di convocazione potrà essere indicata
la data dell'eventuale seconda convocazione che non
può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per
la prima.
ARTICOLO 16
L'assemblea è valida a deliberare:
- in prima convocazione quando siano presenti alme-
no la metà dei soci aventi diritto al voto:
- in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scru-
tinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un
decimo dei presenti con diritto di voto.
ARTICOLO 17
Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento
anticipato della società, l'assemblea per essere
valida dovrà essere costituita tanto in prima,
quanto in seconda convocazione, almeno dalla metà
dei soci effettivi e le deliberazioni relative do-

to terri coci che rappresentino	
 vranno essere prese da tanti soci che rappresentino	
 la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci	
 effettivi.	
ARTICOLO 18 —	
L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordina-	
ria è presieduta normalmente dal Presidente del	
Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal	
Vice Presidente, salvo che l'assemblea non elegga	
chi debba presiederla.	
Alla nomina del Segretario dell'assemblea provvede	
il Presidente.	
 Il Segretario dell'assemblea straordinaria dovrà	ř
 essere un Notaio.	
ARTICOLO 19	
 ARTICOLO 19	
 · ·	
 Compete all'assemblea:	
Compete all'assemblea:  1) approvare i bilanci;  2) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il	
Compete all'assemblea:  1) approvare i bilanci;	
Compete all'assemblea:  1) approvare i bilanci;  2) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il  Collegio Sindacale;	
Compete all'assemblea:  1) approvare i bilanci;  2) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il  Collegio Sindacale;  3) approvare il regolamento interno di cui all'ar-	
Compete all'assemblea:  1) approvare i bilanci;  2) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il  Collegio Sindacale;  3) approvare il regolamento interno di cui all'articolo 27 (ventisette);	
Compete all'assemblea:  1) approvare i bilanci;  2) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il  Collegio Sindacale;  3) approvare il regolamento interno di cui all'ar-  ticolo 27 (ventisette);  4) stabilire l'ammontare delle quote di cui all'ar-	
Compete all'assemblea:  1) approvare i bilanci;  2) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il  Collegio Sindacale;  3) approvare il regolamento interno di cui all'ar-  ticolo 27 (ventisette);  4) stabilire l'ammontare delle quote di cui all'ar-  ticolo 6 (sei);	
Compete all'assemblea:  1) approvare i bilanci;  2) nominare il Consiglio di Amministrazione ed il  Collegio Sindacale;  3) approvare il regolamento interno di cui all'ar-  ticolo 27 (ventisette);  4) stabilire l'ammontare delle quote di cui all'ar-  ticolo 6 (sei);  5) deliberare su ogni modifica dello Statuto Socia-	

cisarne le modalità;	
7) nominare i soci onorari.	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
ARTICOLO 20	
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette	
a undici consiglieri. Gli amministratori sono di-	
spensati dal prestare cauzione, durano in carica	
tre anni e sono sempre rieleggibili.	
Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo in-	
terno;	
- il Presidente il quale ha la rappresentanza lega-	
le del Circolo, è il responsabile di ogni attività	
dello stesso, convoca e presiede il Consiglio;	
- il vice presidente, il quale coadiuva il Presi-	
dente e, in caso di assenza o di impedimento di	
questi, ne assume le mansioni;	
- il Segretario, il quale cura ogni aspetto ammini-	
strativo del Circolo, redige i verbali delle sedute	
del Consiglio e li firma con il Presidente, presie-	
de il Consiglio in assenza del Presidente e del Vi-	
ce Presidente.	
Il Consiglio può anche eleggere qualora sia ritenu-	
to opportuno, un Tesoriere con funzioni specifica-	)
mente finanziarie e contabili nonchè di cura e con-	
trollo della cassa sociale. Tali funzioni dovranno,	
	_

	in mancanza di tale nomina, essere svolte dal Se-
	gretario.——
	Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi
11000(10	componenti altre funzioni attinenti a specifiche e-
	sigenze legate alle attività del Circolo, fissare
	le responsabilità e le cariche degli altri consi-
	glieri in ordine alle attività svolte dal Circolo
	per il conseguimento dei propri fini sociali (atti-
	vità culturale, sociale, sportiva, turistica).
	E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare
	altri membri fino al 1/3 dei suoi componenti e so-
	stituire fino a 1/5 di socı dimissionari. Le fun-
	zioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Col-
	legio di Garanzia sono completamente gratuite e sa-
	ranno rimborsate le sole spese inerenti l'espleta-
	mento dell'incarico.
	Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi
	componenti altre funzioni attinenti a specifiche e-
	sigenze legate alle attività del Circolo.
	ARTICOLO 21
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
	ampi poteri per la gestione della Società.
	Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio di Ammi-
	nistrazione:
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'as-

semblea;
b) compilare il regolamento interno da sottoporre
_all'approvazione dell'assemblea;
c) deliberare la stipula di tutti gli atti e con-
tratti di ogni genere inerenti all'attività socia-
lə;
d) dare l'adesione della società ad organismi fede-
rali e consortili;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la
decadenza e l'esclusione dei soci;
f) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordi-
naria e straordinaria amministrazione che comunque
rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione.
soltanto per quelli che, per disposizione di legge
o di statuto, siano riservati all'assemblea.
ARTICOLO 22
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire tre
Commissioni per meglio dirigere le attività sociali
C e precisamente:
a) Commissione mutualistica;
b) Commissione ricreativo-culturale;
c) Commissione Sportivo-Artistica.
Le Commissioni tuttavia non potranno prendere deli-
berazioni singole spettando queste unicamente al
Consiglio di Amministrazione.

V.			
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte	:	
	le volte che il Presidente, o almeno la metà dei		
	Consiglieri lo ritengano necessario. Le adunanze		
	sono valide quando vi intervenga la maggioranza de-		<u></u>
	gli amministratori in carica. Le deliberazioni sono		4
	prese a maggioranza. In caso di parità di votì pre-		
	vale il voto del Presidente.	×2	
je j	COLLEGIO SINDACALE -		
	ARTICOLO 24		
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri ef-		
	fettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea		· ` `
	anche fra non soci.	•	1
-	I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleg-	•	
	gibili.		
-	I Sindaci debbono adempiere ai loro doveri con la 🖚		
	diligenza del mandatario, sono responsabili della 🖜		
	verità delle loro attestazioni e devono conservare ~		
	il segreto sui documenti di cui hanno conoscenza		
- 1	per ragioni d'ufficio.		
**	Essi sono responsabili solidalmente con gli ammini-		
-	stratori per i fatti o le omissioni di questi,		
	quando il danno non si sarebbe prodotto se essi a-		
_	vessero vigilato in conformità agli obblighi della		
-	loro carica.		

TITOLO V —		
CLAUSOLA ARBITRALE		
ARTICOLO 25		
Qualunque controversia che insorgesse, relativamen-		
te ai rapporti sociali, sarà rimessa al giudizio		
rituale di un arbitro unico scelto d'accordo fra le		
parti o, in mancanza di accordo, al giudizio di un		
collegio di arbitri rituali, composto da tre membri		
nominati uno da ciascuna delle parti e uno d'accor-		
do tra quelli nominati dalle parti stesse, o, in		
mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale		
di Savona, il quale nominerà anche l'arbitro di		
quella parte che non vi abbia provveduto nel termi-		
ne di trenta giorni dalla richiesta fattale con		
lettera raccomandata.		
TITOLO VI		
CLAUSOLE FINALI		
ARTICOLO 26		
Quando il numero dei soci sia divenuto esiguo o		
qualora, per cause di forza maggiore, la società		
non potesse più conseguire gli scopi sociali, l'as-		
semblea generale dei soci, con la maggioranza sta-		
bilita dall'articolo 17 (diciassette) delibererà lo		
scioglimento della Società fissandone le modalità e		
nominando uno o più liquidatori, stabilendone i po-		

	teri.	=
	Ove le attività fossero inferiori alle passività, -	
	l'assemblea stabilirà come far fronte a queste ul-	
	time.	
	Nel caso contrario l'Assemblea stessa decide sulla-	_
	devoluzione del patrimonio residuo che dovrà essere	4
	conferito ai sensi di legge, ad altra associazione	7
	con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utili-	<del>-</del>
	tà nell'ambito della Provincia di Savona, in attua-	-
	zione del D. Lgs.vo n. 460/97, procedendo alla no	-
	mina di uno o più liquidatori, scegliendoli prefe	
	ribilmente tra i soci.	
	Per la devoluzione di tale patrimonio verrà sentito	,
	l'organismo di controllo ai sensi dell'articolo 3	•
-	comma 190 legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3	
	ARTICOLO 27	
-	Il presente Statuto sarà completato da un Regola-	
	mento Interno (che ne formerà parte integrante a	
	tutti gli effetti) per disciplinare l'ammissione od	
	esclusione dei soci e per l'esecuzione delle atti-	
	vità istituzionali, da approvarsi dall'assemblea	t.
-	dei soci.	
	ARTICOLO 28	
	Per quanto non è disposto dal presente statuto val-	
•	gono le disposizioni di legge sulle Società di Mu-	

	tuo Soccorso
	F.ti all'originale: CERRATO SILVANO - ENZO MOTTA
	Notaio (L.S.)
	1.all
1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	•
	*
-	